



CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 OGGETTO E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

La fornitura è costituita da un unico lotto ed ha ad oggetto i prodotti nei quantitativi di seguito elencati:

DESCRIZIONE PRODOTTO	FABBISOGNO 24 MESI
Kit giornaliero frazionatore KA-DAY	520 pezzi
Kit paziente per iniettore RI-INK	10.500 pezzi
Kit paziente per sistema di infusione RAD INJECT KA-SYK	10.500 pezzi

I prodotti offerti, oltre ai requisiti indicati in oggetto della fornitura e caratteristiche tecniche, dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Con l'accettazione del presente capitolato, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire tali prodotti ed i servizi connessi, nel rispetto delle modalità e dei termini meglio precisati nei successivi articoli, nella misura richiesta dall'Azienda Sanitaria sino alla concorrenza del quantitativo massimo contrattuale.

Le previsioni dei quantitativi di fornitura si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo l'Istituto Oncologico Veneto all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura trasmessi durante il periodo di validità del contratto. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi e dalle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell'offerta e negli atti di gara.

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del rapporto commerciale sia esaurito il quantitativo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo di un quinto ed il fornitore sarà obbligato ad aderire a suddetta richiesta.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima sarà tenuta a comunicare all'Istituto l'avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta subentrata in grado di offrire il medesimo prodotto. La ditta potrà subentrare nella fornitura solo a condizione del possesso dei requisiti utili per la sostenibilità dell'appalto pubblico, nonché dell'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente



disciplinare e della conferma, o miglioria, del prezzo unitario già praticato. L'indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e, ove possibile, lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, è pari a complessivi € 170.000,00 al netto dell'IVA, per la durata contrattuale di 12 mesi.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 13 e 14 in relazione alla risoluzione e recesso.

ART. 3 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, D. Lgs.36/2023 e dell'Allegato II-bis al Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, dell'importo del contratto, risultante dal provvedimento di aggiudicazione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione e solo per la parte eccedente il 5%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione si utilizzeranno gli indici individuati all'Allegato II-bis per il CPV indicato in apertura alla presente. La variazione è calcolata annualmente come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Quando si verificano le condizioni di cui sopra, la stazione appaltante comunica tramite pec all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale".

ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È applicata tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva, in favore d'Istituto Oncologico Veneto, di importo pari al 5% del valore del rapporto contrattuale (al netto di IVA e ulteriori oneri fiscali), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del rapporto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall'Istituto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per glieffetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del contratto.



In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 18 rubricato "Penalità", avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di quest' ultimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda contraente per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, il contratto.

ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il materiale oggetto del presente contratto verrà consegnato, a cura e spese della Ditta Affidataria, presso il magazzino IOV sito in Via A. Volta 25, 35030 Veggiano (PD) **entro la data indicata nell'ordine e comunque non oltre 10 giorni dall'emissione dell'ordine.**

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all'ordine ricevuto, con esatta indicazione dei tipi e delle quantità dei prodotti che verranno controllati da un incaricato.

In deroga all'articolo 1510, 2 comma del C.C. la consegna s'intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).

Per tutta la durata contrattuale e in relazione alle specifiche esigenze degli utilizzatori, la consegna del materiale potrà essere richiesta in via unitaria o frazionata, tramite uno o più ordinativi di fornitura.

Gli ordinativi potranno essere unici o frazionati, in considerazione delle esigenze del reparto richiedente. Le consegne dovranno essere effettuate con le modalità e agli indirizzi che verranno precisati nel/i relativo/i ordinativo/i di fornitura.

In caso di ordine urgente, trasmesso comunque dalla scrivente U.O.C., con specifica indicazione del carattere di urgenza, l'evasione dello stesso deve essere immediata entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche. Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonerà la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.



In caso di ordine urgente, trasmesso comunque dalla scrivente U.O.C., con specifica indicazione del carattere di urgenza, l'evasione dello stesso deve essere immediata entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

ART. 7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del progetto, che si avvale del direttore dell'esecuzione del (D.E.C.), che verrà nominato ai sensi dell'articolo 114 D. Lgs. 36/2023 con la Delibera di aggiudicazione o con atto successivo e separato della presente fornitura.

ART. 8 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al momento della consegna dei prodotti, un addetto al ricevimento della consegna della merce provvede ad una prima verifica della stessa, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche della presente richiesta di preventivo possa essere accertata a vista.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non exonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può procedere in ogni momento, durante l'esecuzione del contratto, ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica presentata dal fornitore. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

ART. 9 RITIRO E SOSTITUZIONE

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale di questo Istituto, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

ART. 10 INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di mancata rispondenza dei prodotti consegnati, a quanto previsto in sede di offerta, l'Istituto provvederà a contestare l'inadempimento al fornitore assegnando un termine, non inferiore a dieci giorni, per sostituire quanto consegnato con prodotti conformi alla qualità e quantità richiesta.

Qualora il fornitore non provveda ad adempiere entro tale termine, l'Istituto potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute, nonché una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille ovvero commisurata all'ammontare netto contrattuale, per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:

- non esegue in tutto o in parte la consegna entro i termini stabiliti;



- non effettua o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento.

La medesima penale potrà essere applicata anche qualora la ditta non consegni i prodotti richiesti nei termini stabiliti (**entro la data indicata nell'ordine e comunque non oltre 10 giorni dall'emissione dell'ordine**).

Le penali sono applicate previa contestazione scritta al fornitore, il quale potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell'Istituto, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione.

Qualora l'ammontare delle penali superi il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale, il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.

ART. 11 GARANZIA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.

ART. 12 OBBLIGHI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti il contratto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.



La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel d.lgs. 36/2023, si applica il codice civile e il protocollo di legalità.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Istituto Oncologico Veneto e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 14 RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D. Lgs.36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale o di gara aziendale o di sostituzione di qualche apparecchiatura, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore.

In tal caso l'Istituto comunicherà alla Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.



Regione del Veneto Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art. 1 della L. 52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova; - posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

ART. 16 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora la ditta affidataria nel corso del rapporto contrattuale ponga in commercio prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento o funzionalità, i nuovi prodotti dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati e alle medesime condizioni economiche, sempre che il prezzo di listino del prodotto aggiornato non sia inferiore a quello del prodotto aggiudicato, nel qual caso verrà operata una proporzionale riduzione di prezzo.

L'accettazione della proposta è ad insindacabile giudizio dello IOV sulla base di una valutazione che sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione dallo stesso ente nominato.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dello IOV.

ART. 17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dello IOV appaltante un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne lo stesso Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al comma precedente, intentata nei confronti dello IOV, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.

ART. 18 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione relativamente ai prodotti effettivamente consegnati, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questo Ente successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti



Regione del Veneto Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, che sarà liquidata dall'ufficio competente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

La fattura dovrà riportare il CIG, il numero d'ordine ed i dati di dettaglio della fornitura, così come di seguito specificato:

- ✓ denominazione dell'ente: all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287; ✓ codice Identificativo Gara (CIG);
- ✓ codice Univoco Ufficio: UFDKH9;
- ✓ il tipo di dispositivo fornito, con l'indicazione del prezzo unitario e della quantità relativi al dispositivo stesso;
- ✓ il numero di Repertorio DM e CND;
- ✓ l'I.V.A. L'Amministrazione che rientra nel regime di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dalla ditta; ✓ il totale della fattura.

L'Istituto Oncologico Veneto, a garanzia della puntuale osservanza delle norme contrattuali potrà sospendere, fermo restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla ditta aggiudicataria, cui siano state contestate delle inadempienze nell'esecuzione del contratto, finché la ditta non abbia provveduto ad adempiere regolarmente (art. 1460 c.c.).